

Erogazione di misure eccezionali di sostegno del mercato in caso di cessione di allevamento attraverso il patto di famiglia

Cons. Stato, Sez. VI 31 ottobre 2023, n. 9374 - Tarantino, pres.; Caponigro, est. - Caldera (avv.ti Barilà e Grisostomi Travaglini) c. Regione Lombardia (avv.ti Gallonetto e Santagostino).

Agricoltura e foreste - Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia - Imprenditore agricolo titolare di tre allevamenti avicoli - Sospensione dell'attività per influenza aviaria - Cessione degli allevamenti ai figli attraverso un patto di famiglia - Mancata concessione degli aiuti - Illegittimità.

La normativa nazionale posta dal decreto ministeriale 15 gennaio 2020, n. 383, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), avente ad oggetto «Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 della Commissione, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia», non contiene alcuna espressa previsione che prescriva, come condizione per la concessione o erogazione dell'aiuto, che l'attività di allevamento sia ancora in corso alla data della domanda e/o del pagamento dello stesso. L'aiuto in parola si configura, piuttosto, come misura di indennizzo del danno subito spettante, in presenza degli altri requisiti di legge, all'imprenditore che lo ha sofferto indipendentemente dal fatto che l'azienda di cui è titolare sia medio tempore cessata. (Tanto alla luce della pronuncia della III Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 giugno 2023 resa nella causa C-636/21, ove ha statuito che «L'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo da limitare l'accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno»).

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. - Introduzione. Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito ad una questione avente ad oggetto l'accesso alle misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame, a favore dei soggetti che sono stati costretti ad applicare le misure di contenimento ritenute necessarie in presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Gli aiuti stanziati sono previsti dal decreto ministeriale 15 gennaio 2020, n. 383, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), avente ad oggetto «Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 della Commissione, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia».

La sentenza si segnala non solo per la rilevanza della questione, in riferimento al diritto interno, ma anche in considerazione della successiva pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea¹, adita dal Consiglio di Stato², che si è espressa in merito alla compatibilità della normativa nazionale rispetto al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 della Commissione del 2 agosto 2019³, laddove limita l'accesso alle misure compensative dei danni determinati dall'influenza aviaria alle sole imprese che non abbiano cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza.

La questione verte su due differenti esegesi della disciplina europea: se da un lato il soggetto titolato a richiedere l'aiuto è l'imprenditore che ha subito il danno, a prescindere dalla circostanza che l'azienda sia cessata; dall'altro, se la misura è finalizzata a sostenere il mercato, cui appartengono gli imprenditori che in esso operano in un certo momento e non anche quei soggetti che vi operavano prima della previsione

¹ Corte di giustizia UE, Sez. III 8 giugno 2023, in causa C 636/21, NN c. Regione Lombardia, in www.osservatorioagromafie.it.

² Cons. Stato, Sez. III 13 ottobre 2021, n. 6896, ord., in *Foro amm.*, 2021, 10, 1414.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione del 2 agosto 2019 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.

della misura di sostegno, in altri termini se la misura di sostegno è destinata a integrare il reddito dei soggetti che in detto mercato non operano più.

2. - Il fatto e la questione giuridica. L'imprenditore agricolo richiedente, titolare di tre allevamenti avicoli, era costretto al fermo aziendale per motivi sanitari al tempo della diffusione dell'influenza aviaria.

Tuttavia, non essendo più in grado di gestire la propria attività a causa dell'avanzata età, ha ceduto l'attività stessa ai figli, facendo ricorso all'istituto del patto di famiglia, ai sensi dell'art. 768 *bis* e ss., c.c. Pur non essendo più proprietario dell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda, lo stesso presentava richiesta di concessione di aiuti per i tre allevamenti (ceduti ormai ai figli per mezzo di patto di famiglia) all'Organismo pagatore regionale (OPR) per la Lombardia.

Di contro, l'OPR per la Lombardia rifiutava la richiesta di concessione del sostegno, ritenendola inammissibile poiché, considerato che oggetto del d.m. n. 383/2020 è il «sostegno del mercato nei settori delle carni di pollame in Italia», il richiedente, a seguito della cessione della propria azienda ai figli, non risultava titolare di allevamenti avicoli al momento della presentazione della domanda, e dunque non godeva più della qualità di «beneficiario» ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.m. n. 383/2020⁴; infatti il sostegno del mercato nei settori delle carni di pollame in Italia è riconoscibile a soggetti che all'atto della domanda risultino ancora attivi nel settore.

La Regione Lombardia, con nota del 22 luglio 2020, ha confermato l'inammissibilità della richiesta.

Cosicché, l'imprenditore agricolo, ha impugnato la detta nota di conferma della Regione dinnanzi al T.A.R. Lombardia, che ha respinto l'istanza con ordinanza n. 579/2020.

Nelle more del primo grado di giudizio, la Regione Lombardia, sulla base del decreto n. 1419/2020⁵, ha declinato la richiesta di aiuti all'imprenditore agricolo richiedente, sulla base delle stesse motivazioni già indicate.

Pertanto, con motivi aggiunti, l'imprenditore ricorrente ha impugnato dinnanzi al T.A.R. il detto decreto n. 1419/2020 della Regione Lombardia.

Il giudice adito ha respinto il ricorso, ritenendo che gli aiuti potevano essere concessi solo in favore di imprenditori agricoli ancora in attività al momento della domanda. Il T.A.R. ha ritenuto che la misura di sostegno prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 è da intendersi indirizzata a sostenere il mercato interessato e non invece quale misura destinata a integrare il reddito di soggetti che nel mercato di riferimento non operano più.

Pertanto, l'imprenditore agricolo ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo falsa applicazione del d.m. n. 383/2020, da interpretarsi in conformità all'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323. L'imprenditore ha precisato che il T.A.R., nonché la Regione Lombardia, avrebbero erroneamente interpretato le disposizioni europee laddove, entrambi, hanno ritenuto che il contributo potesse essere chiesto ed erogato solo a favore di quei soggetti che non avessero, fino al momento della domanda, cessato la propria attività. Egli ha sostenuto, infatti, che il regolamento europeo rilevante nella fattispecie non riguarderebbe misure volte ad agevolare solo futuri investimenti delle imprese, ma ogni azione diretta a rinforzare il reddito degli agricoltori, anche quando, come nel caso di specie, si tratta solo di indennizzare danni già subiti.

Come anticipato, il Consiglio di Stato ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali.

⁴ Art. 3, comma 1, del d.m. n. 383/2020 «Individuazione dei beneficiari»: «1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti: *a*) imprese produttrici di uova da cova; *b*) imprese produttrici di pulcini (incubatoi); *c*) imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e di pollame da carne delle specie di cui all'art. 1; *d*) centri d'imbballaggio di uova».

⁵ Il decreto è attuativo del decreto del 15 gennaio 2020, n. 383, attraverso il quale il MIPAAF, ha disposto le modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 per riparare i danni e le perdite di reddito determinate dall'influenza aviaria.

3. - La soluzione del caso. Il Consiglio di Stato, chiede, dunque, alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito alla compatibilità della normativa italiana con l'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323.

Difatti, ha sospeso il procedimento e rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: «Se l'art. 220 del regolamento n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione n. 2019/1323 ostino a una normativa nazionale (come quella di cui al d.m. n. 383/2020) intesa ed applicata nel senso di limitare l'accesso alle misure compensative dei danni determinati dall'influenza aviaria alle sole imprese che non abbiano cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza».

In sostanza, il giudice del rinvio chiede se l'art. 220 del regolamento n. 1308/2013, in combinato disposto con il regolamento di esecuzione n. 2019/1323, osti ad una normativa nazionale diretta a limitare la platea dei beneficiari delle misure di sostegno previste dal regolamento di esecuzione, tale, dunque, da permettere l'accesso alle dette misure unicamente agli operatori agricoli ancora in attività al momento della presentazione della domanda.

La Corte di giustizia, preliminarmente, rileva che il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 prevede le misure rilevanti per la specifica finalità di sostenere il mercato avicolo, in ciò dando attuazione alla previsione dell'art. 220⁶ del regolamento (UE) n. 1308/2013 che consente alla Commissione, a determinate condizioni, di stabilire misure eccezionali di sostegno di un particolare mercato partecipando all'impegno proposto dagli Stati.

Il par. 1 dell'art. 220 del regolamento n. 1308/2013 prevede la possibilità per l'Unione europea di sollecitare gli Stati membri ad attivare procedure di sostegno per tenere conto:

«a) delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i Paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e

b) di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie».

Nel caso di specie, alcune delle misure eccezionali di sostegno del mercato per i settori delle uova e delle carni di pollame in Italia sono state assunte mediante l'adozione del regolamento di esecuzione n. 2019/1323, ai sensi dell'art. 220, par. 1, lett. a).

Difatti, l'art. 2, lett. b), di tale regolamento afferma che sono ammissibili a tali misure di sostegno le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e che sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e in quella della Repubblica italiana di cui all'allegato del medesimo regolamento. Conformemente all'art. 4 di detto regolamento, spetta alle autorità italiane verificare in particolare l'ammissibilità di chi presenta una domanda di sostegno.

Tanto considerato, la Corte di giustizia rileva che il regolamento n. 2019/1323 nulla precisa in merito alla circostanza che i richiedenti siano in attività al momento del deposito della domanda⁷.

Pertanto, la Corte di giustizia, con la sentenza dell'8 giugno 2023 resa nella causa C-636/21 ha statuito che: «l'articolo 220 del regolamento n. 1308/2013, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione n. 2019/1323, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo da limitare l'accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno».

⁶ Art. 220 «Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante».

⁷ In merito alla circostanza che i richiedenti siano in attività al momento del deposito della domanda, al punto 26 della sentenza, la Corte di giustizia precisa che, non risultando tale obbligo dal diritto dell'Unione, esso rientra nel margine discrezionale degli Stati membri. «Tuttavia, un siffatto requisito non può pregiudicare gli scopi perseguiti dalla normativa dell'Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2015, Szemerey, C-330/14, EU:C:2015:826, punto 42, e del 7 aprile 2022, Avio Lucos, C-116/20, EU:C:2022:273, punto 72)».

La Corte afferma che le misure di sostegno sono compensative delle perdite sofferte dalle aziende agricole che hanno subito l'adozione delle misure sanitarie di lotta contro la propagazione dell'influenza aviaria, perseguendo uno scopo generale di sostegno e stabilizzazione del mercato d'interesse.

A seguito delle considerazioni suesposte risulta che l'unica verifica, per determinare l'ammissibilità alla misura, è data dalla circostanza che il richiedente, al momento della perdita subita a causa della diffusione del *virus*, fosse in attività sul mercato interessato, non rilevando se alla data di presentazione della domanda di sostegno fosse in attività.

Un'interpretazione contraria comprometterebbe l'efficacia dell'indennizzo delle perdite subite e, dunque, l'obiettivo perseguito dai regolamenti n. 1308/2013 e n. 2019/1323⁸.

Alla luce della pronuncia della Corte di giustizia, il Consiglio di Stato, interpretando conformemente il d.m. n. 383/2020, configura l'aiuto in parola come misura di indennizzo del danno subito dall'imprenditore, non rilevando che l'azienda di cui è titolare sia cessata medio tempore.

Per le ragioni esposte, il Consiglio di Stato, considerando che né la normativa europea né quella nazionale contengono una espressa previsione che prescriva, come condizione per la concessione o erogazione dell'aiuto, che l'attività di allevamento sia ancora in corso alla data della domanda e/o del pagamento dello stesso, ritiene l'appello fondato e per l'effetto lo accoglie.

4. - Considerazioni conclusive. La questione controversa attiene alla conformità della normativa nazionale (d.m. n. 383/2020) alla normativa europea, alla luce della corretta interpretazione e della definizione dell'ambito operativo del disposto di cui all'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle prescrizioni attuative del regolamento di esecuzione (UE) n. 1323/2019, in particolare in merito all'individuazione dei beneficiari dell'aiuto.

La dichiarata finalità di sostegno al mercato, che emerge dal quadro regolatorio europeo, non consente di escludere dall'ambito dei beneficiari della misura di sostegno gli imprenditori che abbiano cessato l'attività aziendale al momento della domanda.

Pertanto, la finalità di sostegno al mercato potrebbe ugualmente essere soddisfatta pur riconoscendo valenza indennitaria agli aiuti in questione⁹.

La Corte di giustizia, e di conseguenza il Consiglio di Stato, riconoscono la fruibilità della misura di sostegno ad un imprenditore agricolo che non è in attività al momento della presentazione della domanda, avendo ceduto la propria impresa a terzi, nella specie per mezzo dello strumento del patto di famiglia.

Partendo dall'esame del caso di specie, limitare la platea dei beneficiari ai soggetti imprenditori attivi comporterebbe un effetto distorsivo che, tra le altre cose, andrebbe negativamente a ripercuotersi sui soggetti cessionari che compongono il mercato da sostenere.

A ben vedere, l'obiettivo perseguito dalla normativa europea evoca l'esigenza che alla concessione della misura venga connesso un ulteriore effetto di incentivazione del settore di riferimento, al fine di favorire iniziative capaci di implementare e sostenere lo sviluppo del settore.

Il caso presenta una fattispecie interessante in considerazione della funzione del sostegno al mercato, così come individuata dalla Corte. L'imprenditore, infatti, avendo ceduto la propria impresa tramite patto di

⁸ In merito allo scopo perseguito dal regolamento di esecuzione n. 2019/1323, che attua l'art. 220, del regolamento n. 1308/2013, dai 'considerando' 4 e 10 del citato regolamento di esecuzione n. 2019/1323 si deduce che quest'ultimo mira all'adozione di misure eccezionali di sostegno del mercato per i settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. Esso prevede un indennizzo per le perdite di reddito subite dagli operatori agricoli a causa dell'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie, adottate dal suddetto Stato membro, per contenere e impedire la propagazione dell'influenza del sottotipo H5.

⁹ Al riguardo è opportuno sottolineare un'ulteriore eventuale esegesi della locuzione «finalità di sostegno del mercato, considerando che la previsione di misure indennitarie di compensazione, a favore di imprenditori attivi al momento del danno e non anche al momento della domanda, potrebbe avere effetti positivi sull'intero mercato, costituendo garanzia anche per i consumatori. Difatti, l'erogazione di indennizzi agli operatori del settore che hanno subito un danno per aver rispettato le misure sanitarie previste, potrebbe non solo rafforzare la convinzione, degli imprenditori, che il rispetto delle misure sanitarie non sia produttivo di danni irreparabili, ma anche rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti degli operatori del settore.

famiglia, ha mantenuto la presenza sul mercato della propria attività e, in quest'ottica, il riconoscimento dell'indennizzo raggiunge la funzione di sostegno al mercato di un'impresa ancora in attività.

La trasmissibilità dell'impresa nell'ambito endofamiliare in occorrenza del trapasso generazionale ha trovato impulso proprio a livello europeo.

Un primo intervento emerge con la «Comunicazione sulla trasmissione delle imprese. Azione a favore delle PMI», comunicazione che ha condotto all'adozione della raccomandazione della Commissione 94/1069/CE sulla successione delle piccole e medie imprese¹⁰.

Detti interventi si sono basati sull'osservazione che numerose aziende, in ragione delle difficoltà inerenti alla successione, cessano la propria attività. Per tale ragione, la raccomandazione, in particolar modo, invita gli Stati dell'Unione europea a predisporre strumenti che consentano all'imprenditore di preparare le operazioni della successione finché è ancora in vita.

Ne deriva che, così come si legge nella raccomandazione citata, l'obiettivo è quello di «facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei rispettivi posti di lavoro».

Inoltre, a conferma dell'importanza attribuita al problema del trapasso generazionale dell'impresa agricola, è necessario rammentare un ulteriore rilevante intervento a livello europeo, quale la comunicazione della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole medie imprese, del 28 marzo 1998 (98/C 93/02)¹¹. La suddetta comunicazione, occupandosi di valorizzare il potenziale delle PMI in merito alla crescita e alla competitività, individua, tra le misure giuridiche capaci di agevolare la continuità dell'impresa familiare, il ricorso ai patti d'impresa ed agli accordi familiari. In particolare, la comunicazione della Commissione 98/C 93/02 denota che «dopo la creazione e la crescita, la trasmissione è la terza fase cruciale nel ciclo di vita di un'impresa».

L'ordinamento giuridico nazionale conosce lo strumento del patto di famiglia, introdotto con la legge del 14 febbraio 2006, n. 55, e disciplinato agli artt. 768 *bis*-768 *octies* c.c., al fine di consentire il ricambio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa.

L'applicazione del regime ereditario codicistico all'agricoltura, infatti, comporta la necessità di risolvere complesse problematiche riguardanti la frammentazione dei beni aziendali e la conseguente cessazione dell'impresa. Atteso che la fase successoria dell'impresa agricola è quella che crea uno dei maggiori pregiudizi all'integrità dell'azienda agricola, il nostro ordinamento, già prima dell'introduzione dell'istituto del patto di famiglia, conosceva alcune soluzioni specifiche, come ad esempio il compendio unico, il maso chiuso e i diritti di affitto, che, pur mantenendo una propria specificità, hanno, tra gli altri, lo scopo di evitare fenomeni di frammentazione fondiaria e di divisione aziendale¹².

Il diritto agrario si è fatto ancora una volta portatore di esigenze di risoluzione di problematiche appartenenti anche ad altri settori dell'ordinamento¹³, elaborando soluzioni tese ad evitare la frammentazione fondiaria e a garantire il subentro di uno o più coeredi nella gestione dell'azienda.

Nella ricerca di un equilibrio tra i vari contrapposti interessi si pone la disciplina del patto di famiglia che

¹⁰ Si veda: la «Comunicazione sulla trasmissione delle imprese. Azioni a favore delle PMI» (Pubblicata in *G.U.C.E.*, 23 luglio 1994, n. C 204, p. 1); la raccomandazione della Commissione (94/1069/CE) (in *G.U.C.E.*, 31 dicembre 1994, n. L 385, p. 14) sulla successione delle piccole e medie imprese.

¹¹ Comunicazione della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese del 28 marzo 1998 (98/C 93/02) (in *G.U.C.E.*, 28 marzo 1998, n. C 93, p. 2).

¹² Per un confronto dei citati istituti tipici del diritto agrario con il patto di famiglia si veda: L. RUSSO, *Patto di famiglia e azienda agricola*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 3, 323-344.

¹³ «Con riferimento al patto di famiglia sembra riproporsi quel fenomeno già registrato in relazione all'introduzione nel codice civile dell'istituto dell'impresa familiare ad opera della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151, in forza del quale la genesi di importanti istituti civilistici legati all'esercizio dell'attività di impresa in ambito familiare appaiono strettamente collegati ad esigenze che sono originariamente scaturite proprio dal mondo dell'agricoltura; e talvolta la relativa disciplina viene plasmata sull'orma di soluzioni normative già collaudate nell'ambito del diritto agrario». N. FERRUCCI, *Il subentro generazionale nell'impresa agricola alla luce della legge 14 gennaio 2006, n. 55 «Modifiche al codice civile in materia di famiglia»*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, 3, 323-344.

tende a offrire soluzioni che privilegiano la tutela dell'impresa rispetto ai diritti ereditari¹⁴. Difatti, il patto di famiglia ha il preciso scopo di assicurare un successore all'impresa che, derogando ai criteri della successione egualitaria, venga scelto sulla base di criteri di merito e capacità imprenditoriale¹⁵. In altri termini, con il patto di famiglia si tende ad annullare le criticità che possono originarsi al momento della morte dell'operatore economico, assicurando un successore all'impresa¹⁶ e predisponendone l'assetto futuro.

La funzione di tale strumento, introdotto al fine di consentire il ricambio generazionale all'interno dell'attività d'impresa, preservando l'attività economica rispetto ai diritti ereditari, è in linea con l'esegesi della finalità della misura indennitaria fornita dalla Corte di giustizia. Infatti, la più ampia finalità di sostegno del mercato, a prescindere dalla specifica funzione di indennizzo del danno subito, viene massimizzata in caso di trasmissione del fondo attraverso il patto di famiglia che garantisce la piena continuità aziendale, a seguito del ricambio generazionale, nella gestione delle misure di intervento.

Vanessa Maria Rosito

¹⁴ In materia di successioni agrarie si veda: N. FERRUCCI, *Successioni agrarie*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. civ.*, Aggiornamento, Torino, 2009, 551-569.

¹⁵ La disciplina sul patto di famiglia impedisce l'applicazione di istituti tipici della successione *mortis causa*, come ad esempio l'azione di riduzione o la collazione. In tal modo, il trasferimento operato con il patto può dirsi definitivamente posto in essere e i diritti dei legittimari vengono ad essere tutelati mediante attribuzioni in denaro, così che essi non hanno diritto a conseguire la tutela della loro legittima in natura.

¹⁶ Nell'esercizio dell'attività agricola il momento successorio *mortis causa* presenta particolari caratteristiche che hanno sempre spinto verso un ripensamento degli istituti del diritto ereditario, dettato dall'esigenza di garantire integrità e continuità d'impresa. Si veda: A. CARROZZA, *Per un diritto agrario ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, 1, 758; M. GIUFFRIDA, *Successione mortis causa e strumenti (anche preventivi) di conservazione dell'integrità aziendale*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, 4, 487-505.